

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 9 LUGLIO 2019

Il giorno 09 luglio 2019 alle ore 21, si è riunita presso la i locali siti in Pagnacco (UD), via del Buret 13/1, a seguito di convocazione del Presidente, l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Italian Longevity League". L'Assemblea è in prima convocazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il signor Gianfranco Vettorello, verbalizza il signor Guy Zur, Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a mezzo mail come previsto dallo Statuto, contenente il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di adozione di un nuovo Statuto
2. Varie ed eventuali

All'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n° 4 soci su n° 4 aventi diritti al voto. Il Presidente fa rilevare che il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee per le modifiche statutarie.

Dichiara pertanto che l'assemblea è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Il Presidente espone ai presenti le motivazioni che l'hanno portato a convocare l'Assemblea per sottoporre al vaglio dei soci un nuovo Statuto da adottare con la massima urgenza. La Presidente dichiara quanto segue:

*"I presenti hanno già avuto modo di informarsi in relazione alla necessità di aggiornare lo Statuto imposta dalla cd. Riforma del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017). Lo Statuto vigente, pur essendo stato redatto di recente, non è aggiornato ai riferimenti imposti dalla suddetta riforma e presenta alcune mancanze che porterebbero all'esclusione dell'Associazione dal Registro Unico del Terzo Settore. Per quanto detto Registro Unico non sia ancora attivo e manchino i decreti che lo istituiscono, tutti sono concordi nella valutazione per cui la modifica sia assolutamente necessaria per proseguire l'attività della nostra Associazione. Ho pertanto dato mandato affinché venisse preparato un nuovo Statuto che è stato approvato nella sua versione definitiva dal Consiglio Direttivo, come voi sapete. Tale testo è rimasto a disposizione degli associati nelle due settimane precedenti la presente riunione. Il mio parere, in qualità di Presidente, è che si debba provvedere alla sostituzione del vecchio testo con il nuovo e che si debba procedere il prima possibile per evitare qualsiasi tipo di problema. Se qualcuno ha delle obiezioni in merito lo invito farle presente immediatamente per mettere al corrente gli altri soci. Nello Statuto sono state altresì inserite clausole che consentiranno all'Associazione una eventuale iscrizione come Società Scientifica presso il Ministero della Salute."*

Interviene il Segretario che, oltre a sostenere la posizione del Presidente, sottolinea come "L'aggiornamento dello Statuto sia una necessità non ulteriormente prorogabile".



In ogni caso, per garantire piena trasparenza, il Segretario su indicazione della Presidente provvede alla lettura del testo dello Statuto sottoposto al vaglio assembleare.

Nessun altro socio, avendo già ricevuto spiegazioni sufficienti in merito al nuovo testo, ha altro da aggiungere, obiettare e/o eccepire. Si procede pertanto alla votazione. Alla domanda "Siete favorevoli alla sostituzione dell'attuale Statuto con la nuova versione presentata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo? Chi è d'accordo alzi la mano" I presenti hanno espresso parere favorevole all'unanimità.

Lo Statuto, così come approvato dalla presente Assemblea, è allegato al presente verbale, di cui è parte integrante, con la dicitura "Allegato A"

L'Assemblea da inoltre mandato al Presidente affinché provveda a tutte le operazioni necessarie all'attuazione della decisione assembleare ivi compresa la registrazione presso il Pubblico Registro del testo approvato e la comunicazione della variazione a tutti i soggetti interessati.


Il Segretario prende la parola e spiega ai presenti che, a differenza del precedente testo, lo Statuto appena approvato prevede che il Consiglio Direttivo rimanga in carica 5 anni (il vecchio Statuto prevedeva una durata di 3 anni), pertanto chiede ai presenti se il Consiglio Direttivo attualmente in carica debba attenersi alle vecchie disposizioni, o a quelle nuove. Nella discussione che segue i soci si dicono d'accordo sul fatto che il Consiglio debba riferirsi alle nuove norme, in vigore con decorrenza immediata. Pertanto, con apposita votazione, si stabilisce all'unanimità dei presenti che i Consiglieri in carica, eletti nel 2019, rimangano in carica fino all'anno 2024.

Nessun altro avendo preso la parola sul punto 2) posto all'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 23.30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.


Pagnacco, 09 luglio 2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente



Registrato a Padova il 21 AGO. 2019

al N° 6709 Serie 3

esatti € 200,00

LIQUIDATI € duecento

Il Funzionario addetto (\*)

Silvia FORNER

(\*) Firma in delega del Delegato Provinciale Rodolfo Saracco



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE****"Italian Longevity League (I.L.L.)"**

(Approvato con Verbale di Assemblea del 09 luglio 2019)

**Titolo I****Costituzione e scopi****Art.1 - Denominazione-sede-durata**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Italian Longevity League (I.L.L.)", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pagnacco (UD), via del Buret 13/1 . L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"**

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Italian Longevity League (I.L.L.) ETS" oppure "Italian Longevity League (I.L.L.) ente del Terzo Settore".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Art.3 - Scopi**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha tra le proprie finalità istituzionali, nemmeno in forma indiretta, la tutela sindacale degli associati. Essa fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. L'Associazione dichiara, inoltre, la completa autonomia ed indipendenza propria e dei suoi legali rappresentanti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriale o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
  - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - b) formazione universitaria e post-universitaria;
  - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito delle discipline connesse al settore della **Longevità Attiva** e persegue le seguenti finalità:

- a) ispirare il cambiamento e l'applicazione clinica di programmi creati da un network culturale e scientifico dedicato alla ricerca e all'educazione del campo della Longevità Attiva.
- b) Ridurre, operando secondo percorsi e criteri scientifici, il divario tra la durata della vita (lifespan) e la durata della vita in salute (healthspan), cioè fa sì che i cittadini possano rimanere fisicamente, mentalmente e finanziariamente sani, felici, attivi, forti, indipendenti e socialmente utili per il più lungo tempo possibile, promuovendo e diffondendo un aggiornato ed "evidence based" approccio alla Longevità Attiva.
- a) promuovere la salute fisica, mentale e finanziaria, consentendo alle persone di vivere una vita sana, attiva, creativa e indipendente sino a tarda età
- b) favorire la costituzione della lega italiana delle società scientifiche e degli opinion leaders mondiali che si occupano di Longevità Attiva, contribuendo alla sostenibilità ed efficienza del sistema sanitario, sociale e del welfare
- c) Promuovere e armonizzare l'attività di medici, ricercatori e di altre figure professionali attive nell'ambito della Longevità Attiva e offrire loro appropriati e qualificati percorsi di aggiornamento, anche relativamente alla pratica ambulatoriale, tutelando e difendendo i diritti del malato con l'offerta di medici esperti e qualificati;
- d) Contribuire a definire e migliorare le varie tecniche terapeutiche ospedaliere e/o ambulatoriali connesse al prolungamento della healthspan;
- e) Favorire la creazione di sinergie con le Università, poli scientifici e tecnologici, reti formative e centri riconosciuti;

#### Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare convegni, incontri, corsi, percorsi formativi, laboratori e workshop;
- b) organizzare, partecipare e sostenere in ogni modo progetti, pubblici e privati, finalizzati allo sviluppo e alle promozioni delle tematiche e degli scopi sociali;
- c) organizzare iniziative volte a incentivare favorire la realizzazione del network tra persone e strutture, sanitarie e non, che già svolgono attività sul tema e presenti sul territorio (Es. scuole, scuole alberghiere, facoltà di scienze motorie e medicina, società scientifiche, unità sanitarie locali, farmacie, insegnanti, professori, medici di base, specialisti, volontari delle associazioni di volontariato);
- d) favorire lo sviluppo di attività incentrate sull'ideazione di prodotti, ricerche e servizi "Made in Italy" ( food, tecnologie, ausili,...) connessi al benessere, alla longevità e all'invecchiamento attivo e in salute (active and healthy aging).
- e) selezionare e sostenere, anche economicamente, progetti collettivi e/o singoli studenti/ricercatori/professionisti che necessitano, e meritino, un aiuto nel proprio percorso di studio e ricerca;
- f) promuovere, anche mediante l'indizione di borse di studio e l'erogazione di contributi o premi, quelle attività scientifiche che apportano nuove e importanti nozioni nel campo della Longevità Attiva e le ricerche di base;
- g) promuovere progetti nazionali e internazionali, mirati non solo alla realizzazione del wellbeing, ma anche alla riduzione della spesa attuale nel campo della Longevità Attiva, attraverso processi di continuous care maggiormente efficienti.
- h) favorire la ricerca nel campo della Longevità Attiva e in salute, per capirne meglio i meccanismi biologici, e per migliorare continuamente i sistemi di diagnosi e le terapie che promuovono salute e longevità, e prevengono l'accumulo di danno metabolico e molecolare che porta allo sviluppo di molteplici patologie croniche associate all'invecchiamento e alla disabilità. L'Associazione si impegna alla pubblicazione e all'aggiornamento costante del materiale relativo alla propria attività scientifica, attraverso il proprio sito web;
- i) rafforzare il sistema SANITARIO/WELFARE attuale, in un'ottica di prevenzione primaria, suggerendo percorsi formativi quali scuole, master e corsi annuali, volti alla prevenzione e alla riduzione delle patologie croniche associate all'invecchiamento

- j) favorire un network per il *wellbeing* dell'uomo, come previsto dal WHO (World Health Organization), in cui la condizione umana di benessere non equivalga semplicemente allo star bene in salute, ma garantisca anche i mezzi fisici, psicologici e mentali per praticare le cd. attività discrezionali e culturali. Ciò potrà avvenire facilitando la formazione di nuove figure professionali con conoscenze specialistiche in ambito benessere/longevità (es. cuochi, dietologi, specialisti in educazione motoria, medici, psicologi, biologi ed operatori sanitari, assicurazioni, società di previdenza medica, banche etc.) in grado di essere impiegate nel settore pubblico e privato, o in grado di creare nuove attività produttive
- k) favorire la Collaborazione con e tra attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo nei settori: medico, infermieristico, alimentare, del fitness, farmaceutico, biotecnologico, del wellness e del turismo, previdenziale, assicurativo e finanziario) per ideare strategie, prodotti e servizi innovativi che possano promuovere salute, benessere e longevità, e che tengano in considerazione l'evoluzione delle esigenze sia dei giovani che degli anziani.
- l) organizzare raccolte fondi finalizzate al perseguimento degli scopi associativi ;
- m) sviluppare e creare progetti multimediali quali, ad esempio,
- a. Siti web
  - b. Applicazioni
  - c. Contenuti audio e video
- n) creare e gestire account e pagine sui c.d. social network;
- o) gestire attività editoriali.
- p) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## Titolo II

### Norme sul rapporto associativo

#### Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### Art.6 - Associati

1. i soci si dividono in
  - a) soci fondatori, coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. I soci fondatori sono di diritto anche soci ordinari, avendo i medesimi diritti e doveri di quest'ultimi, ivi compreso l'obbligo al versamento della quota sociale annuale;
  - b) Soci ordinari, coloro i quali secondo quanto disposto dall'articolo 7, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione;
  - c) Soci onorari, coloro i quali, sulla base di indiscussa notorietà scientifica, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati dall'Assemblea. I soci onorari non hanno diritto all'elettorato passivo e attivo, fatto salvo il caso in cui non acquisiscano lo status di socio ordinario
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che dimostrino competenze specifiche, professionali e non, nell'ambito di discipline legate alla Longevità Attiva e che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

#### Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art.10 - Sostenitori**

I sostenitori sono tutti coloro (persone fisiche, enti e imprese) che sostengono attraverso contributi in denaro l'Associazione e desiderano rimanere aggiornati sulla sua attività. I sostenitori non sono associati; non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono rivestire cariche societarie. Il contributo economico è libero, tuttavia è facoltà del Consiglio Direttivo stabilire annualmente l'entità minima del contributo per essere considerati sostenitori.

#### **Titolo III**

##### **Norme sul volontariato**

#### **Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **Titolo IV**

##### **Organi sociali**

#### **Art.13 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Le cariche sociali elettive sono onorifiche e pertanto non è previsto alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.

#### **Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
  - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- j) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, gli eventuali soci onorari;
  - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

#### **Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato in relazione a fatti concernenti l'attività dell'Associazione.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) stabilire, se ritenuto necessario, il contributo annuale minimo per ottenere il titolo di sostenitore;
- i) proporre all'Assemblea i profili di eventuali soci onorari;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) Nominare con apposita delibera Gruppi Scientifici di interesse specifico nel campo della Longevità Attiva, individuandone i componenti, lo scopo e l'eventuale road map. Un rappresentante di tali gruppi potrà partecipare a titolo consultivo alle riunioni nel Consiglio Direttivo;
- q) nominare ed eventualmente revocare i rappresentanti territoriali, soci che selezionati in base alle loro competenze e capacità si rendono disponibili a rappresentare l'associazione e coordinarne l'azione in un ambito territoriale stabilito dal Consiglio Direttivo stesso;
- r) Attivare e revocare il Comitato Scientifico e nominarne i membri;
- s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art.26 – Rappresentanze territoriali e Collegio dei Rappresentanti

1. La presenza dell'Associazione potrà essere promossa e sviluppata in tutto il territorio nazionale ed internazionale attraverso l'individuazione di rappresentanze territoriali dell'Associazione, aggregate per Macro Aree o per Regioni, in base a specifica delibera del Consiglio Direttivo. Le rappresentanze territoriali sono rette da una persona di particolare competenza, il rappresentante territoriale, individuato dal Consiglio Direttivo.

2. I rappresentanti territoriali si riuniscono, almeno una volta l'anno a seguito di convocazione del Presidente dell'Associazione, in un apposito Collegio dei Rappresentanti che ha la possibilità di sottoporre al Consiglio Direttivo proposte non vincolanti finalizzate al miglioramento dell'azione associativa sul territorio.

3. La convocazione del Collegio dei rappresentanti deve avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere ora, data e luogo della stessa. Non è previsto quorum e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

#### Art.27 – Comitato Scientifico

1. L'Associazione potrà dotarsi, a seguito di decisione del Consiglio Direttivo, di un Comitato Scientifico composto da minimo 3 componenti nominati dal Consiglio Direttivo in base criteri di riconosciuta esperienza e competenza

nell'ambito delle discipline connesse alla Longevità Attiva. I membri del Comitato devono essere obbligatoriamente laureati in Medicina e Chirurgia, o avere titolo analogo.

2. Compito del Comitato Scientifico, se nominato, è la verifica e il controllo della qualità delle attività scelte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

3. Il Comitato Scientifico è diretto da un Presidente, nominato da e tra i componenti del Comitato Stesso. Il Presidente cura e coordina le attività del Comitato.

#### **Art.28 - Responsabilità degli organi sociali e conflitto d'interessi**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. I componenti gli organi sociali e tutti coloro che in qualche modo rappresentino l'Associazione nei rapporti con terzi sono soggetti a quanto disposto dagli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile in materia di conflitto d'interessi.

### **Titolo V**

#### **I libri sociali**

#### **Art.29 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **Titolo VI**

#### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.31 - Risorse economiche**

1. I soci fondatori dispongono, con propri contributi volontari, la creazione di un fondo di € 2.000 (duemila,00) per gestire le attività iniziali dell'Associazione. Tale fondo, depositato presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo, sarà integrato e mantenuto attraverso le risorse economiche individuate dal presente articolo.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia

#### **Art.32 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. L'Associazione si impegna a pubblicare nel proprio sito web il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo, oltre alle specifiche degli eventuali incarichi retribuiti assegnati nel corso dell'anno.

#### **Titolo VII**

##### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### **Titolo VIII**

##### **Disposizioni finali**

#### **Art.34 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Udine, 09 luglio 2019

